

Prot. n. 6110

Roma, 24 febbraio 2022

OGGETTO: Documento unico di circolazione e di proprietà - D.lgs n. 98/2017. Gestione delle operazioni di trasferimento della proprietà di **autobus privi di titolo.**

Com'è noto, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 98/2017, che ha introdotto il documento unico di circolazione e di proprietà (DU), sono state realizzate, in cooperazione applicativa con ACI, nuove procedure informatiche per la gestione delle operazioni di motorizzazione e delle formalità PRA che attengono ai veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati.

Poiché la riforma persegue finalità di semplificazione amministrativa, questa Direzione Generale è impegnata in un costante e puntuale monitoraggio sul funzionamento dell'intero sistema, al fine di individuare non solo i necessari interventi di ottimizzazione ma anche gli ambiti nei quali sono presenti criticità in ragione di radicate prassi amministrative che, valutate in un diverso contesto temporale, appaiono ormai superabili e quindi suscettibili di semplificazione.

A tale ultimo proposito, si richiamano le disposizioni diramate dall'allora Direzione Centrale III della Direzione Generale MCTC n. 46 del 12 aprile 1994, concernente il ritiro della carta di circolazione e delle targhe relative agli autobus temporaneamente privi di titolo autorizzativo, che allo stato attuale della legislazione costituisce motivo di appesantimento del procedimento di trasferimento di proprietà degli autobus, imponendo necessariamente la reimmatricolazione degli stessi, oltre che un costo aggiuntivo per l'utenza interessata.

Ciò anche in considerazione del fatto che l'informatizzazione dei processi che presiedono al rilascio del DU costituisce garanzia per prevenire eventuali forme di abuso, essendo tra l'altro prevista, per i procedimenti in parola, una duplice forma di verifica: la prima, preventiva, da parte degli UMC (pre-convalida) e la seconda, successiva, da parte del PRA, in sede di validazione dei dati di proprietà.

Pertanto, sentita la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e per l'Autotrasporto, si dispone che, **a far data dal 1° marzo 2022, in tutti i casi di trasferimento o di modifica del soggetto che ha la disponibilità di autobus in uso proprio, in servizio di noleggio e in servizio di linea già immatricolati, non si proceda al ritiro della carta di circolazione** (o del DU) e delle relative targhe e, in conseguenza, non si renda necessaria la loro reimmatricolazione ai fini della nuova immissione in circolazione a nome dei soggetti aventi la disponibilità degli stessi muniti dei necessari titoli autorizzativi.

Un soggetto che, invece, abbia in disponibilità un autobus immatricolato, **qualora gli venga revocato il titolo** in base al quale è avvenuta tale immatricolazione o quest'ultimo sia scaduto, è tenuto alla **riconsegna della targa e della carta di circolazione** (o del DU) dell'autobus in parola.

IL DIRETTORE GENERALE - ing. Pasquale D'Anzi